

Pistoia, 15/02/2019

A tutti i soci

Imposte e tasse: credito d'imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali – comunicazione dal 22/09/2018 al 22/10/2018

Ambito soggettivo

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo dell'adempimento in esame, la normativa interessa i soggetti IVA residenti o stabiliti in Italia, per i quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura elettronica.

Soggetti esclusi:

- i soggetti minimi / forfetari;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72;
- i soggetti che applicano il regime forfetario di cui alla Legge n. 398/91 che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito proventi commerciali non superiori a € 65.000.

Operazioni oggetto di comunicazione

Oggetto di comunicazione sono i dati delle cessioni di beni / prestazioni di servizi effettuate / ricevute verso / da soggetti non stabiliti in Italia.

In particolare come specificato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 30.4.2018 vanno comunicate le seguenti informazioni:

- dati identificativi del cedente / prestatore;
- dati identificativi dell'acquirente / committente;
- data del documento comprovante l'operazione;
- data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);
- numero del documento, base imponibile, aliquota IVA e imposta ovvero, ove l'operazione non comporti l'applicazione dell'imposta, tipologia ("natura") dell'operazione.

Come previsto per lo spesometro, quindi, la "natura" dell'operazione va indicata, in alternativa all'imposta, nel caso in cui in fattura non sia applicata / esposta l'IVA.

In merito alle modalità di compilazione dei campi relativi alla “Tipologia documento” e “Natura dell’operazione” vanno utilizzati i medesimi codici previsti per lo spesometro, di seguito riportati.

Operazioni escluse

Il comma 3-bis in esame dispone espressamente che l’invio dei dati non è richiesto per le operazioni per le quali è stata:

- emessa bolletta doganale (importazioni / esportazioni);
- emessa / ricevuta fattura elettronica.

In merito a tali operazioni si evidenzia che nel Provvedimento 30.4.2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che:

- il contribuente può scegliere di ricomprendere le predette operazioni nella comunicazione in esame;
- nella fattura (elettronica) va compilato il campo “CodiceDestinatario” con il codice convenzionale “XXXXXXX”.

Chiarimenti Agenzia Entrate

Soggetto che trasmette mod. INTRA2

Il soggetto che per le cessioni UE trasmette il relativo mod. Intra non è esonerato dalla comunicazione dati fatture transfrontaliere (spesometro estero) ferma restando, in alternativa, la possibilità di trasmettere al SdI la fattura elettronica con “*Codice Destinatario – XXXXXXX*”.

Soggetto che trasmette mod. INTRA1

I dati delle fatture d’acquisto UE vanno trasmessi con la comunicazione dati fattura transfrontaliere (spesometro estero).

Fattura emessa
a soggetto non residente
e trasmessa al SdI

Qualora il contribuente che effettua una cessione / prestazione verso un soggetto non residente documentata con fattura cartacea / analogica, scelga di trasmettere al SdI la fattura emessa in formato xml, l’originale della fattura è quello veicolato tramite SdI, ossia il documento elettronico, che conseguentemente sarà soggetto alle disposizioni sulla conservazione.

Modalità e termini di trasmissione

Il file contenente i dati relativi alle fatture in esame va trasmesso in formato xml e firmato digitalmente dal responsabile dell'invio (soggetto obbligato o un suo delegato). Il trasmittente può scegliere / attivare uno o più dei canali di trasmissione tra il "Servizio SdlCoop", il "Servizio SdlFtp" e / o la procedura web "Fatture e corrispettivi" messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

L'invio della comunicazione va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di emissione / ricezione della fattura tenendo presente che per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'IVA.

Per il SOLO mese di gennaio 2019 l'invio è prorogato al 30/04/2019.

Esterometro e modello Intra

Nell'ambito dei predetti incontri, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che lo spesometro estero non incide in alcun modo sull'obbligo e sulle modalità di compilazione e trasmissione dei modd. Intra che pertanto rimangono immutate. Si rammenta che, a seguito delle semplificazioni introdotte nel 2018, la presentazione dei modd. Intra può essere così riepilogata.

Modd. Intra 2-bis acquisti di beni	< € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	NO presentazione
	≥ € 200.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione MENSILE ai soli fini statistici
Modd. Intra 2-quater servizi ricevuti	< € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	NO presentazione
	≥ € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione MENSILE ai soli fini statistici
Modd. Intra 1 cessioni beni / servizi	≤ € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione TRIMESTRALE ai soli fini fiscali
	> € 50.000 in uno dei 4 trimestri precedenti	Presentazione MENSILE ai soli fini fiscali Se cessioni beni ≥ € 100.000 in uno dei 4 trimestri precedenti obbligo dati statistici

Regime sanzionatorio

In caso di omessa trasmissione o trasmissione di dati incompleti / inesatti è applicabile la sanzione di € 2 per ciascuna fattura, nel limite di € 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza, ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non è applicabile il cumulo giuridico

Per ulteriori informazioni e approfondimenti rimangono a disposizione i nostri uffici.